

della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio, e sono da questi versati al conto corrente di cui all'articolo 28 della presente legge nel mese di luglio di ogni anno.

Art. 7.

Gli impiegati occorrenti al funzionamento dell'Istituto sono scelti tra i funzionari dello Stato e del comune di Roma: essi continueranno a far parte dei ruoli organici del personale da cui provengono e conserveranno ogni loro diritto.

Art. 8.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, provvederà all'approvazione del regolamento che determinerà tutte le norme per l'esecuzione della presente legge, per il funzionamento dell'Istituto, e per quanto occorra a disciplinarne la competenza.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO PISTOJA. — *Costituzione del comune di Rivarolo e Uniti.*

Art. 1.

Le frazioni di Rivarolo del Re, Brugnolo e Villanova ora aggregate al comune di Casalmaggiore sono costituite in comune sotto la denominazione Rivarolo del Re ed Uniti.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale a tutte le disposizioni che conseguono dalla presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO CARCANO. — *Disposizioni riguardanti gli aumenti di capitale sociale e le emissioni di obbligazioni delle Società commerciali per azioni.*

Art. 1.

Le Società commerciali per azioni hanno facoltà di aumentare il proprio capitale sociale, anche con emissione di azioni privilegiate. Le relative deliberazioni devono essere approvate secondo le norme stabilite nell'atto costitutivo o nello statuto sociale; e dove queste manchino, le deliberazioni stesse devono essere approvate dall'assemblea generale dei soci con la maggioranza richiesta nella prima parte dell'articolo 158 del Codice di commercio.

I soci dissenzienti dalle deliberazioni indicate nel comma precedente non hanno diritto di recedere dalla Società.

Nello statuto sociale, o nella deliberazione di emissione delle azioni privilegiate, saranno determinati i diritti che a tali azioni si vogliono conferiti e che possono essere diversi o maggiori di quelli spettanti alle azioni comuni.

Art. 2.

Le Società commerciali per azioni hanno facoltà di emettere obbligazioni, nominative o al portatore, nei limiti indicati nell'articolo 171 del codice di commercio. Le relative deliberazioni devono essere approvate secondo le norme stabilite nell'atto costitutivo o nello statuto sociale, e in difetto di queste, devono essere approvate dalla assemblea generale dei soci con la maggioranza richiesta nella prima parte dell'articolo 158 del codice di commercio; salvo il disposto del capoverso seguente.

Quando nell'assemblea generale di prima convocazione non si raggiunga il richiesto numero di soci presenti e votanti, la emissione di obbligazioni sarà validamente deliberata in assemblea di seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, purchè concorrano le seguenti condizioni:

che fra la prima assemblea e la seconda vi sia un intervallo di almeno 20 giorni, e l'avviso di convocazione dei soci sia pubblicato almeno 15 giorni prima della seconda assemblea;

che la deliberazione abbia i voti favorevoli della maggioranza dei soci intervenuti, e i voti stessi rappresentino almeno la metà del capitale complessivamente rappresentato nella seconda assemblea.

Art. 3.

Sono abrogate in parte, in quanto contrarie alla presente legge, le disposizioni degli articoli 158 e 164 del codice di commercio; e così pure è abrogata la prima parte dell'articolo 172 del detto codice.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO MERLONI. — *Distacco delle frazioni di Pari e Casale di Pari dal comune di Campagnatico, e costituzione di esse in comune autonomo.*

Art. 1.

Le frazioni di Pari e Casale di Pari sono separate dal comune di Campagnatico e costituite in comune autonomo.